

**Documento di valutazione di impatto
in caso di violazione della protezione dei
dati personali abitualmente trattati dal**

LICEO “SAN BENEDETTO”

prot. 7348 del 29.05.2026

1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E TERMINOLOGIA UTILIZZATA

1. Nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 detto anche GDPR – General Data Protection Regulation).
2. D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – Modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Provvedimenti deliberati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
5. Provvedimenti deliberati dalle autorità dell'Unione Europea in materia di Trattamento dei dati personali.

Glossario Privacy

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

La figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione degli impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.

ARCHIVIO

Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Base normativa che autorizza l'ente al trattamento dei dati personali, con riferimento alle attribuzioni e competenze.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

1. DATI IDENTIFICATIVI COMUNI. Cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password), situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della sua identità.

2- DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI (anche definiti come dati sensibili o giudiziari):

- Dati relativi all'origine e allo stile di vita personale

I dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, o relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

- Dato personale biometrico

I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

- Dato personale genetico

I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

- Dati personali relativi alla salute

I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

3 - DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PATRIMONIALE O FISCALE

4 - DATI PERSONALI APPARTENENTI AD ALTRE CATEGORIE PARTICOLARI (cd giudiziari)

Dati personali che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale quali, provvedimenti penali di condanna definitivi, liberazione condizionale, divieto od obbligo di soggiorno e misure alternative alla detenzione. Rientrano in questa categoria anche la qualità di imputato o di indagato.

CATEGORIE DI INTERESSATI

In via esemplificativa e non esaustiva: cittadini, residenti, minori, elettori, contribuenti, utenti, partecipanti al procedimento, dipendenti, amministratori (vedi anche "Interessato").

CATEGORIE DI TRATTAMENTO

Si intende per trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come:

1. la raccolta;
2. la registrazione;
3. l'organizzazione;
4. la strutturazione;
5. la conservazione;
6. l'adattamento o la modifica;
7. l'estrazione;
8. la consultazione;
9. l'uso;
10. la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione;
11. il raffronto e l'interconnessione;
12. la limitazione;
13. la cancellazione;
14. la distruzione.

COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI

Far conoscere dati personali a uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato, il responsabile, il soggetto autorizzato al trattamento), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione.

DATO PERSONALE

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

DESTINATARIO

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazioni di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.

DIFFUSIONE

Divulgare dati personali al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggetti (*ad esempio*, è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina *web*).

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Esecuzione dei compiti e delle attività connesse alla funzione istituzionale.

Adempimento di un obbligo legale o di contrattazione collettiva a cui è soggetta l'amministrazione.

Esecuzione di un contratto con i soggetti interessati.

Altre specifiche e diverse finalità.

INTERESSATO

La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Pseudonimizzazione, anonimizzazione, cifratura, misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano dati personali; procedure specifiche per provare, verificare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; altre misure specifiche adottate per il trattamento di cui trattasi.

Sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (come antivirus, firewall, antintrusione) – adottati per il trattamento di cui trattasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complesso.

Misure antincendi; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi, contenitori dotati di serratura; sistemi di copiatura e conservazione archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico – adottati per il trattamento di cui trattasi.

Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

PROFILAZIONE

Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

PSEUDONIMIZZAZIONE E ANONIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano essere più attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. A differenza dell'anonimizzazione, questa tecnica non compromette irreversibilmente la identificazione o identificabilità dell'interessato.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO

Il soggetto incaricato del trattamento di dati personali per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento (elabora o utilizza materialmente i dati personali).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

TRATTAMENTO

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2 ORGANIGRAMMA PRIVACY

Si riporta di seguito l'organigramma adottato in ambito privacy, con l'indicazione delle Unità Organizzative di competenza

Unità organizzativa	Compiti
Collaboratori del DS	Trattamento di tutti i dati dell'Istituto quando svolge i compiti delegati dal DS o in sua sostituzione
Personale Docente	Trattamento dati allievi e genitori/tutori
Personale di Segreteria	Trattamento dati dipendenti, allievi e genitori/tutori, collaboratori e fornitori
Personale ausiliario	Trattamento dati allievi e dipendenti

3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1 Valutazione degli impatti sugli interessati

Per ciascun processo e tipologia di dato trattato va effettuata un'analisi dei possibili **impatti sugli interessati** identificando un valore qualitativo secondo la seguente scala di valutazione:

ID	Impatto	Descrizione
----	---------	-------------

ID	Impatto	Descrizione
4	Altissimo	Dati particolarmente delicati dal punto di vista della legislazione vigente in materia di privacy (come dettaglio sullo stato di salute delle persone, orientamenti sessuali e problemi di salute) o idonei a rivelare aspetti particolarmente intimi della sfera personale di un individuo e/o dei suoi congiunti. Rientrano in tale categoria anche i trattamenti di dati per i quali una loro indisponibilità o violazione dell'integrità potrebbe comportare gravi violazioni per la dignità dell'individuo o rischi per la vita delle persone coinvolte.
3	Alto	Dati delicati dal punto di vista della legislazione vigente in materia di privacy (come sensibili, biometrici e giudiziari) o idonei a rivelare aspetti intimi della sfera personale di un individuo e/o dei suoi congiunti. Rientrano in tale categoria anche i trattamenti di dati per i quali una loro indisponibilità o violazione dell'integrità potrebbe comportare gravi disagi per la vita delle persone coinvolte.
2	Medio	Dati personali il cui impatto in caso di violazione potrebbe avere conseguenze non trascurabili per gli interessati (come dati anagrafici e dati sulle abitudini) sia in termini di riservatezza che di disponibilità ed integrità legate all'impossibilità o alla limitazione per l'erogazione di servizi contrattualizzati con gli stessi interessati
1	Basso	Dati personali in grado di identificare solo per via indiretta l'interessato attraverso id non direttamente riconducibili all'interessato separati da riferimenti anagrafici e di contatto e la cui disponibilità ed integrità non risulta critica per erogare un servizio o processo contrattualizzato

3.2 Valutazione della probabilità di accadimento

Per ciascun processo e tipologia di dato trattato va altresì effettuata un'analisi della **probabilità di accadimento di eventi di rischio sugli interessati** identificando un valore qualitativo secondo la seguente scala di valutazione:

ID	Probabilità	Descrizione
3	Alto	Eventi di violazione di aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità verificatisi con frequenza pari ad almeno una volta negli ultimi 2 anni, oppure assenza di misure di sicurezza di base (come misure idonee di sicurezza) o mancato adempimento di misure prescritte in appositi provvedimenti in materia di protezione dei dati personali da parte delle Autorità competenti
2	Medio	Eventi di violazione di aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità verificatisi con frequenza pari ad almeno una volta negli ultimi 5 anni, oppure presenza di misure di base (come misure minime) ed adempimento di provvedimenti prescrittivi in materia di privacy relativi al trattamento, ma senza ulteriori misure proattive atte a limitare i rischi (come crittografia e pseudonimizzazione)
1	Basso	Eventi di violazione di aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità verificatisi con frequenza pari ad almeno una volta negli ultimi 10 anni, oppure presenza di misure di base (come misure minime) ed adempimento di provvedimenti prescrittivi in materia di privacy relativi al trattamento, e di ulteriori misure proattive atte a limitare i rischi (come crittografia e pseudonimizzazione)

3.3 Valutazione del rischio del processo di trattamento

Dall'incrocio dei parametri di *Impatto* e *Probabilità* sulla base della seguente matrice, si ricava un indice di rischio del processo di trattamento:

Livello di Rischio			Impatto			
			Basso	Medio	Alto	Altissimo
			1	2	3	4
Probabilità	Alto	3	2 - Medio	2 - Medio	3 - Alto	4 - Altissimo
	Medio	2	1 - Basso	2 - Medio	2 - Medio	3 - Alto
	Basso	1	1 - Basso	2 - Medio	2 - Medio	2 - Medio

I valori di rischio rilevati vanno confrontati con le misure di cui è prevista l'attuazione per contrastare gli eventi potenziali identificati per i diritti e le libertà degli interessati e garantire la *compliance*.

3.4 Valutazione delle misure di trattamento del rischio

Se il valore del sistema di controllo di cui si prevede l'attuazione assume un valore almeno pari alla classe di rischio del processo, si può ritenere che i rischi rilevati siano ragionevolmente sotto controllo ed il processo di trattamento possa essere avviato/continuato.

In caso contrario occorre determinare misure di controllo che consentano di elevare l'efficacia del sistema di controllo.

Di seguito è riportata la scala di valutazione del sistema di misure che si intende adottare:

4 – Misure ad Altissima Efficacia	L'insieme di controlli implementati nell'area di processo sono in linea con le migliori pratiche disponibili sul mercato
3 – Misure ad Alta Efficacia	È presente un sistema di controllo in linea con le buone pratiche organizzative e tecniche mediamente presenti sul mercato e pertanto presente alcune aree di potenziale vulnerabilità a fronte di minacce evolute (es. attacchi mirati)
2 – Misure ad Efficacia Media	È presente un sistema di controllo minimale, che consente di contrastare le minacce note e derivanti da vulnerabilità ampiamente conosciute
1 – Misure inefficaci	Non sono presenti misure di controllo o sono inefficaci per contrastare i rischi rilevati e garantire la conformità del trattamento

4 ANALISI DEI PROCESSI DI TRATTAMENTO

In considerazione dell'attività svolta, i dati abitualmente trattati dall'Istituto Scolastico sono strettamente connessi allo svolgimento della funzione istituzionale e pertanto tali dati riguardano:

- a) Gestione dati dipendenti/collaboratori/consulenti
- b) Gestione dei dati relativi agli allievi e ai genitori/tutori
- c) Gestione dati fornitori

Per ogni processo di trattamento nel seguito si è pertanto proceduto a fornire:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati

Si procederà successivamente alla disamina delle misure per affrontare i rischi attualmente adottate e di quelle da adottare.

4.1 Gestione dati dipendenti/collaboratori/consulenti nell'ambito rapporto lavorativo e/o di collaborazione

4.1.1 Descrizione processo di trattamento

Il trattamento in esame riguarda la gestione dei dati dei dipendenti - collaboratori - consulenti, di natura personale e particolare con lo scopo di dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro e/o collaborazione.

L'istituto Scolastico gestisce tali dati al fine di consentire ai dipendenti/collaboratori/consulenti l'esercizio di tutti i diritti di legge e previsti dai CCNL con riferimento alle funzioni espletate, nella qualità di datore di lavoro, nonché di controllare nei limiti di legge l'attività svolta dai dipendenti. Pertanto, il trattamento di tali dati avviene per finalità specifiche, esplicite e legittime e legislativamente e contrattualmente previste.

I dati personali sono gestiti su base cartacea e informatizzata e sono trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e collaborazione e successivamente all'eventuale risoluzione del rapporto per il tempo previsto dalla normativa fiscale e lavoristica ai fini della prescrizione dei relativi diritti.

L'accesso a tali dati è consentito limitatamente al Dirigente Scolastico, Collaboratori del DS, alla F.S. Area 3 Inclusione e benessere a scuola, alla Referente Disabilità, alla Referente DSA, per quanto di competenza, DSGA e ai soggetti facenti parte dell'unità organizzativa "segreteria".

4.1.2 Necessità e proporzionalità dei trattamenti

Il trattamento dei dati personali si fonda:

- sull'art. 6, comma 1 lett. b) in quanto è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
- sull'art. 6, comma 1, lett. c) in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- sull'art. 6, comma 1, lett. e) in quanto è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

il trattamento dei dati particolari si fonda:

- sull'art. 9, comma 2, lett. b) in quanto è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.

I dati raccolti sono adeguati, rilevanti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati. I dati sono accurati e costantemente mantenuti aggiornati nell'ambito della gestione del rapporto contrattuale.

I dati vanno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro e successivamente all'eventuale risoluzione del contratto per il tempo previsto dalla normativa fiscale e giuslavoristica ai fini della prescrizione dei relativi diritti.

4.1.3 Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (rischio intrinseco)

Nel caso di violazione o illecito trattamento di questa tipologia di dati, l'impatto sugli interessati avrebbe un livello MEDIO, in quanto l'eventuale violazione o trattamento illecito o indisponibilità potrebbe avere conseguenze non trascurabili per gli interessati sia in termini di riservatezza che di disponibilità ed integrità legate all'impossibilità o alla limitazione per l'erogazione di servizi contrattualizzati con gli stessi interessati.

Considerata anche la non elevata probabilità di accadimento (tenuto conto dei dati storici) e delle misure di sicurezza adottate il rischio intrinseco connesso al processo di trattamento in oggetto è stato nel complesso valutato **MEDIO**.

4.2 Gestione dei dati relativi agli allievi e ai loro genitori/tutori

4.2.1 Descrizione processo di trattamento

Il trattamento in esame riguarda la gestione dei dati degli allievi e dei loro genitori/tutori di natura personale e particolare con lo scopo di dare corretta esecuzione alla funzione istituzionale svolta dall'Istituzione Scolastica.

L'Istituto Scolastico gestisce tali dati al fine di consentire agli allievi e ai loro genitori/tutori o esercenti la potestà l'esercizio di tutti i diritti di legge connessi all'espletamento della funzione istituzionale educativa e didattica svolta dall'Istituto Scolastico. Pertanto, il trattamento di tali dati avviene per finalità specifiche, esplicite e legittime e legislativamente e contrattualmente previste.

I dati personali sono gestiti su base cartacea e informatizzata (anche nel corso della Didattica Digitale Integrata) e vanno trattati per tutta la durata del periodo di iscrizione dell'allievo alla scuola nonché limitatamente all'esecuzione degli obblighi di legge anche successivamente alla fine della frequenza dell'Istituto.

L'accesso a tali dati è consentito limitatamente al Dirigente Scolastico, Collaboratori del DS, alla F.S. Area 3 Inclusione e Benessere a scuola, alla Referente Disabilità, alla Referente DSA, per quanto di competenza, docenti, DSGA e soggetti facenti parte dell'unità organizzativa "segreteria".

4.2.2 Necessità e proporzionalità dei trattamenti

Il trattamento dei dati personali si fonda:

- sull'art. 6, comma 1 lett. b) del GDPR in quanto è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
- sull'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- sull'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR in quanto è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

il trattamento dei dati particolari si fonda:

- sull'art. 9, comma 2, lett. g) del GDPR in quanto *è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*.

I dati raccolti sono adeguati, rilevanti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono stati trattati. I dati sono accurati e costantemente mantenuti aggiornati nell'ambito della gestione del rapporto istituzionale.

I dati vanno trattati per tutta la durata del periodo di iscrizione dell'allievo alla scuola nonché limitatamente all'esecuzione degli obblighi di legge anche successivamente alla fine della frequenza dell'Istituto.

4.2.3 Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (rischio intrinseco)

Nel caso di violazione o illecito trattamento di questa tipologia di dati, l'impatto sugli interessati avrebbe un livello ALTO, in quanto l'eventuale violazione o trattamento illecito o indisponibilità avrebbe la conseguenza di rilevare aspetti intimi della sfera personale di un individuo e/o dei suoi congiunti. Il rischio si potrebbe definire di alto livello poiché in questo caso trattasi di dati non solo di natura comune ma anche di natura particolare. Pertanto, l'eventuale loro violazione potrebbe comportare danni di rilevante entità in capo agli allievi e anche alle loro famiglie e congiunti, riducendo drasticamente la sfera di libertà personale degli stessi.

Considerata anche la non elevata probabilità di accadimento (tenuto conto dei dati storici) e delle misure di sicurezza adottate il rischio intrinseco connesso al processo di trattamento in oggetto è stato nel complesso valutato **MEDIO**.

4.3 Gestione dati fornitori

4.3.1 Descrizione processo di trattamento

Il trattamento in esame riguarda la gestione dei dati aziendali dei fornitori e personali (identificativi) dei loro rappresentanti legali e referenti ai fini della gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi.

L'Istituto Scolastico è pertanto in possesso dei dati identificativi aziendali e personali dei fornitori ai fini della sottoscrizione e gestione del contratto e del rapporto di fornitura anche con riferimento alla verifica e controllo iniziale e periodico dei requisiti di legge per la stipula di contratti con la PA. Pertanto, il trattamento di tali dati avviene su base di legge e di contratto per finalità specifiche, esplicite e legittime.

I dati personali sono gestiti su base cartacea e informatizzata e vanno trattati per tutta la durata della fornitura e successivamente all'eventuale risoluzione del contratto per il tempo previsto dalla normativa fiscale e tributaria ai fini della prescrizione dei relativi diritti.

L'accesso a tali dati è consentito limitatamente al Dirigente Scolastico, Collaboratori del DS, alla F.S. Area 3 Inclusione e Benessere a scuola, alla Referente Disabilità, alla Referente DSA, per quanto di competenza, DSGA e soggetti facenti parte dell'unità organizzativa "segreteria".

4.3.2 Necessità e proporzionalità dei trattamenti

Il trattamento dei dati personali si fonda:

- sull'art. 6, comma 1 lett. b) del GDPR in quanto è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
- sull'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

I dati raccolti sono adeguati, rilevanti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono stati trattati. I dati sono accurati e costantemente mantenuti aggiornati nell'ambito della gestione del rapporto contrattuale.

I dati vanno trattati per tutta la durata della fornitura e successivamente all'eventuale risoluzione del contratto per il tempo previsto dalla normativa fiscale e tributaria ai fini della prescrizione dei relativi diritti.

4.3.3 Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (rischio intrinseco)

Nel caso di violazione o illecito trattamento di questa tipologia di dati, l'impatto sugli interessati avrebbe un livello BASSO in quanto trattasi di dati di natura comune e coincidenti per la maggior parte con dati di natura pubblica (dati presenti su visure camerali); pertanto l'eventuale loro violazione non arrecherebbe danni di rilevante entità alle aziende coinvolte.

Considerata anche la non elevata probabilità di accadimento (tenuto conto dei dati storici) e delle misure di sicurezza adottate il rischio intrinseco connesso al processo di trattamento in oggetto è stato nel complesso valutato **BASSO**.

5 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER AFFRONTARE I RISCHI

5.1 Misure fisiche

Allo stato attuale le misure fisiche adottate sono riconducibili per la gran parte dei trattamenti individuati all'utilizzo di archivi cartacei accessibili ai soli soggetti autorizzati per i quali è prevista una disciplina degli accessi agli archivi, delle forme di protezione da accessi non consentiti e dei tempi di utilizzabilità e conservazione dei dati.

5.2 Misure informatiche

Sotto il profilo dell'infrastruttura informatica invece, la stessa risulta sotto il profilo progettuale dotata di sistemi di sicurezza adeguati al trattamento dei dati contenuti.

La politica di accesso alla rete e le comunicazioni da e per la struttura è regolata mediante un accesso condizionato al fine di ridurre il rischio di furti e *data breach*.

La conservazione dei dati è sia sulle postazioni di lavoro informatizzate che sui server (operativi e di backup) protetta al fine di ridurre il rischio di furti e *data breach*, anche alla luce dell'eventuale ricorso allo smartworking.

È adottata una politica di mantenimento dei dati (*policy backup*) atta a conservare i dati necessari e sottoposti ad obbligatorietà, tutti i dati non necessari sono distrutti; tutte le attività di monitoraggio sono inserite in apposito registro (*registro dei log*).

Tale gestione impone il rilascio di informativa apposita al personale che deve essere informato dell'eventualità che lo svolgimento di tali attività in abbinamento ai dati di controllo e accesso alle varie applicazioni potrebbe costituire una forma di profilazione e/o controllo a distanza dell'attività dei dipendenti sottoposta alle regole e limitazioni di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Si dovrà tenere un registro delle attività di assistenza tecnica remota e assegnare ad ogni soggetto abilitato al collegamento credenziali specifiche secondo una politica adatta al livello di sicurezza interessato; tutti gli accessi dall'esterno della rete locale dovranno avvenire attraverso l'uso di connessioni protette e criptate e le credenziali devono essere attribuite dall'amministrazione di sistema secondo procedura comunicata alla direzione.

5.3 Altre misure specifiche GDPR

Per affrontare i rischi rilevati vengono identificate inoltre le seguenti ulteriori misure in considerazione degli specifici adempimenti introdotti per effetto dell'entrata in vigore del GDPR:

- Provvedere alla **nomina del personale impegnato nel processo ed autorizzato al trattamento** dei dati personali, formalizzando le istruzioni a cui attenersi per il trattamento dei dati personali nell'espletamento delle proprie mansioni;

- Provvedere ad impartire **formazione di base** in maniera documentata e dimostrabile al **personale coinvolto nel processo** sulle corrette modalità di trattamento dei dati personali, con riferimenti a casistiche potenzialmente a rischio;
- **Adozione del registro dei trattamenti, delle procedure di Data breach, del regolamento di utilizzo degli strumenti informatici.**

6 VALUTAZIONE DI IMPATTO – DPIA SUI SINGOLI TRATTAMENTI

La valutazione di impatto va effettuata solo se e quando ricorrono i presupposti dell'articolo 35 del Regolamento.

Poiché l'istituzione scolastica, in genere, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da un singolo Istituto nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici). La valutazione di impatto va effettuata, infatti, nel caso di ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, l'istituzione scolastica per individuare i trattamenti da sottoporre a valutazione di impatto dovrà verificare se il trattamento in questione:

1. rientra nei casi previsti dall'art. 35, par. 3 del Regolamento (trattamento automatizzato, profilazione, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali), tenendo conto sempre del contesto in cui il trattamento stesso si colloca;
2. comporta la compresenza di almeno di due criteri individuati come indici sintomatici del "rischio elevato" dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 delle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (trattamenti valutativi o di scoring), compresa la profilazione, processo decisionale automatizzato, monitoraggio sistematico, dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale, trattamento di dati su larga scala espressi in percentuale della popolazione di riferimento, creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati, dati relativi a interessati vulnerabili, uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative, trattamento che in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto".

Alla luce dell'esame dei trattamenti effettuati, sentito il parere del RPD, si procederà alla redazione di una DPIA con riferimento ai singoli trattamenti solo se e quando lo specifico trattamento rientri nelle condizioni e parametri di cui all'art. 35 del Regolamento.

7 DATA PROTECTION OFFICER

Alla luce delle risultanze del presente Documento di valutazione dei rischi e della tipologia di dati trattati e del rischio connessi al trattamento di tali dati, l'Istituzione scolastica ritiene che sia necessaria, oltre che obbligatoria, la nomina del Data Protection Officer.

Infatti, ai sensi dell'art. 37 del GDPR il DPO, anche detto Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), deve essere designato quando:

- a. il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico – eccetto le autorità giurisdizionali;

- b. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

I trattamenti posti in essere da questa Istituzione Scolastica rientrano nei casi previsti dal GDPR anche alla luce delle linee guida in materia sia del Gruppo di Lavoro Articolo 29 che del Garante per la protezione dei dati personali.

8 AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO

Il presente Documento verrà periodicamente aggiornato ogni volta in cui l'organizzazione dell'Istituzione scolastica dovesse subire delle modifiche importanti e radicali nonché ogni volta in cui verranno poste in essere attività che andranno ad incidere in maniera decisiva e importante sulla tipologia dei dati trattati.

In ogni caso annualmente si effettuerà un'attività di controllo delle informazioni contenute nel presente Documento anche al fine di verificare la necessità di modificare eventuali misure di sicurezza adottate.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Gentile